

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 724

del 31/12/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI DELL'ATS VAL PADANA

II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Gianmario Brunelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: Dott. Emanuele Dil Carelli

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- l'art. 29 del C.C.N.L. del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto il 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. stipulato il 7 aprile 1999;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto il 31 luglio 2009;
- l'art. 27 comma 4 del CCNL del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- l'art. 24 del C.C.N.L. Dirigenza Medico e Veterinaria, sottoscritto il 10 febbraio 2004, integrativo del C.C.N.L. stipulato l'8 giugno 2000;
- l'art. 18 del C.C.N.L. Dirigenza Medico e Veterinaria, sottoscritto il 6 maggio 2010, integrativo del C.C.N.L. stipulato il 17 ottobre 2008,
- l'art. 24 del C.C.N.L. dell'Area Sanità, sottoscritto il 19 dicembre 2019;
- l'art. 24 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnico e Amministrativa sottoscritto il 10 febbraio 2004, integrativo del C.C.N.L. stipulato l'8 giugno 2000;
- l'art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnico e Amministrativa sottoscritto il 6 maggio 2010, integrativo del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008;
- l'art. 5, comma 7, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D.Lgs. 08/04/2003, n. 66;
- il D.M. 07/06/2017, n. 122;

Atteso che è emersa l'esigenza di procedere all'aggiornamento del "Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo del servizio sostitutivo mensa, mediante buoni pasto elettronici", adottato con Decreto ATS n. 509 del 30/09/2021, stante la richiesta di verifica esplicitata dal Collegio Sindacale e recepita con verbale n.36 del 04 novembre 2021;

Ritenuto pertanto di adeguare il Regolamento alle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale;

Preso atto che la proposta di Regolamento è stata trasmessa alle OOSS e RSU della dirigenza e del comparto, in data 21 dicembre 2021 e che la medesima è stata presentata nel corso della seduta del 29 dicembre '21;

Vista l'attestazione del Dott. Emanuele Dil Carelli nella duplice veste di Responsabile del procedimento amministrativo e di Dirigente dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario F.F. e Sociosanitario;

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di approvare l'aggiornamento del Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo del servizio sostitutivo mensa, mediante buoni pasto elettronici, nel testo allegato (All. unico) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale con decorrenza a far data dal 01 gennaio 2022;
- 2) di dare atto che il presente decreto non comporta oneri di spesa;
- 3) di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI

Art 1

Riferimenti normativi e campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'accesso alla mensa e le modalità di erogazione del servizio sostitutivo a favore degli aventi diritto dell'ATS Val Padana, così come disciplinato dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali vigenti, ed in particolare:

- Art. 29 del C.C.N.L. del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto il 20 settembre 2001, integrativo del C.C.N.L. stipulato il 7 aprile 1999;
- Art. 4 del C.C.N.L. del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto il 31 luglio 2009;
- Art. 27 comma 4 del CCNL del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- Art. 24 del C.C.N.L. Dirigenza Medico e Veterinaria, sottoscritto il 10 febbraio 2004, integrativo del C.C.N.L. stipulato l'8 giugno 2000;
- Art. 18 del C.C.N.L. Dirigenza Medico e Veterinaria, sottoscritto il 6 maggio 2010, integrativo del C.C.N.L. stipulato il 17 ottobre 2008;
- Art. 24 del C.C.N.L. dell'Area Sanità, sottoscritto il 19 dicembre 2019;
- Art. 24 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnico e Amministrativa sottoscritto il 10 febbraio 2004, integrativo del C.C.N.L. stipulato l'8 giugno 2000;
- Art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnico e Amministrativa sottoscritto il 6 maggio 2010, integrativo del C.C.N.L. del 17 ottobre 2008;
- Art. 5, comma 7, Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- D.Lgs. 08/04/2003, n. 66,
- D.M. 07/06/2017, n. 122.

Il Regolamento viene redatto nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Azienda, atteso che l'impianto normativo prevede espressamente che: "Le Aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle Aziende".

Art 2

Finalità e Obiettivi

L'ATS Val Padana adotta il presente Regolamento, in ottemperanza alle disposizioni normative e contrattuali, di cui all'art. 1, per assicurare al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale), nonché alle altre figure beneficiarie e alle UOC deputate alla gestione operativa, la migliore e più efficiente organizzazione per garantire il miglior servizio.

Art.3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) *Buono pasto*: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione. I servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto sono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.
 - b) *Servizi sostitutivi di mensa*: le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo;
 - c) *Datore di lavoro*: chi, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, acquista, per il tramite dell'UOC preposta e attraverso le procedure negoziali legittimanti, i buoni pasto dalla società di emissione al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai titolari, di cui alla lett. d);
 - d) *Titolare del buono pasto*: il prestatore di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, nonché i soggetti che abbiano instaurato con il datore di lavoro un rapporto giuridico in applicazione del quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro di settore, vengano riconosciuti i buoni pasto;
 - e) *Valore facciale*: il valore del buono pasto, inclusivo dell'IVA.

Art.4

Soggetti titolari del buono pasto

Sono titolari del buono pasto:

- i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno,
- i dipendenti a tempo determinato,
- i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo parziale (comparto) e a orario ridotto (dirigenza),
- i titolari di borsa di studio, se previsto dal contratto individuale,
- gli interinali, se previsto dal contratto di somministrazione di lavoro,
- gli studenti dei corsi di laurea, se previsto dalle convenzioni,
- i tirocinanti, se previsto dalle convenzioni.

Art.5

Caratteristiche del buono pasto

1. Il Buono pasto consente al titolare di ricevere un servizio sostitutivo alla mensa di importo pari al valore facciale del buono.
2. È utilizzabile esclusivamente dal titolare del buono pasto, non è cedibile, né commercializzabile o convertibile in denaro e non utilizzabile oltre il limite previsto dalla normativa vigente.
3. Il buono pasto in forma elettronica associa elettronicamente le seguenti informazioni:
 - a) ragione sociale e/o codice fiscale del datore di lavoro,
 - b) ragione sociale e/o codice fiscale della società emittente,
 - c) valore facciale, espresso in valuta corrente,

- d) termine temporale dell'utilizzo,
- e) data di utilizzo del buono,
- f) dati identificativi dell'esercizio convenzionato, presso il quale è stato utilizzato
- g) firma del titolare (assolto tramite codice identificativo riconducibile al titolare del buono pasto).

Art.6

Erogazione dei buoni pasto

1. I buoni pasto sono associati elettronicamente al badge del titolare.
2. Il numero dei buoni pasto erogati viene conteggiato, mese per mese a consuntivo, dall'ufficio rilevazione presenze dell'UOC Gestione Risorse Umane, sulla base delle timbrature risultanti dal programma gestione presenze del mese di riferimento, ossia il secondo mese precedente a quello in corso (es. a marzo vengono conteggiate le timbrature di gennaio).
3. I titolari sono responsabili del mancato completamento dei cartellini in tempo utile per il calcolo esatto dei buoni pasto spettanti.
4. L'uso indebito del buono pasto darà luogo al recupero del costo dello stesso rimasto a carico dell'Ente ed ai conseguenti procedimenti disciplinari.

Art.7

Utilizzo dei buoni pasto

1. Il buono pasto spetta nei casi di articolazione oraria giornaliera ordinaria eccedente le 6 (sei) ore, subordinatamente ad una effettiva presenza comunque eccedente 6 (sei) ore, oltre al rientro dopo una pausa di almeno 30 minuti.
2. Nel caso di articolazione oraria giornaliera ordinaria fino al limite di 6 (sei) ore, la maturazione del buono pasto è subordinata ad una attività aggiuntiva, richiesta ed autorizzata dal proprio Direttore/Responsabile ed alla concorrenza di una effettiva presenza di 7h e 12m per il comparto e di 7h e 36m per la dirigenza, oltre al rientro dopo una pausa di almeno 30 minuti.
3. Non concorrono al raggiungimento delle sei ore utili per avere il diritto al buono pasto, i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro e dal contratto integrativo.
4. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata o nei giorni in cui non si assolve al debito orario nei termini di cui ai commi precedenti.
5. Qualora il dipendente scelga di non avvalersi dell'accesso alla mensa, potrà utilizzarli presso gli esercizi convenzionati anche in modo cumulativo, secondo le disposizioni della normativa vigente. La consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro.
6. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti in missione/corso di aggiornamento, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione/corso di aggiornamento comprenda l'erogazione gratuita del pasto.

Art.8

Il Valore del buono pasto

1. Il valore facciale del buono pasto corrisponde all'importo previsto dalla normativa vigente.
2. Il valore facciale del buono pasto, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. c), del Testo unico sulle imposte dirette, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
3. Il contributo fisso a carico dei dipendenti è pari ad un quinto del valore facciale del buono pasto.
4. Il buono pasto: non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati; è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del suo utilizzo.

Art.9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione, e si intende abrogata ogni altra disposizione in merito.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi integrativi vigenti.